

Tribunale di Milano

Sezione II civile

P.U. 951-1/ 2024

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Vincenza Agnese - giudice

dott. Francesco Pipicelli - giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel P.U. 951-1/2024 iscritto a ruolo in data 23.7.2024 avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata richiesta in proprio da residente in Lainate, rappresentata e assistita dall'avv. Lino Guarnieri

In data 23.7.2024 la ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla liquidazione controllata.

La domanda è corredata dalla relazione dell'OCC di Garbagnate Milanese, nella persona del gestore avv.

Dal ricorso e dall'esame della relazione si evince quanto segue.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, dal momento che l'istante ha la sua residenza in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

La ricorrente, nata nel 1982, alla data di avvio del presente procedimento svolgeva attività lavorativa con contratto a tempo determinato in regime part time al 25% fino al 31.8.2024, presso un esercizio in Giulianova, da cui derivava una retribuzione mensile di € 323,67 lordi. Quanto alla precedente attività lavorativa, è stato documentato solo un altro rapporto di lavoro presso un bar, durato meno di un mese, nel corso del 2017. Dopo tale epoca la ricorrente è stata disoccupata. Non sono illustrate le ragioni di tale complessiva situazione.

La stessa ricorrente è titolare della piena proprietà di un immobile sito in Pietra de' Giorgi (PV), acquistato nel 2006; in relazione a tale acquisto la stessa ha contratto un mutuo ipotecario, che non è stata in grado di rimborsare secondo le scadenze. L'immobile, per iniziativa del creditore ipotecario (e successivamente del cessionario del credito), è stato oggetto di procedura esecutiva instaurata nel 2012 e chiusa anticipatamente nel 2018 ex art. 164 bis disp.att. dal GE (cfr. doc. 7) per manifesta antieconomicità della procedura medesima, atteso che dopo molteplici esperimenti di vendita e nonostante l'ampia pubblicità effettuata, non era stato palesato interesse da parte di alcuno. L'immobile in questione, per usare le medesima descrizione offerta in ricorso *“versa in una situazione di degrado tale che da ultimo si è verificato il crollo del tetto e le stesse mura perimetrali presentano crepe strutturali tali che si reputa prossimo il crollo dell'intero stabile”* (cfr. pag. 6 ricorso). Lo stato dell'immobile è peraltro confermato dalla relazione di inagibilità prodotta sub 10, depositata al Comune di Pietra de' Giorgi al fine di impedire l'ulteriore maturare di debiti per IMU e TASI (la ricorrente ha ampiamente chiarito di non aver mai collocato la propria residenza in tale immobile).

La sig.ra è inserita in un nucleo familiare composto da lei stessa, da un fratello privo di occupazione, e dalla madre, che gode di reddito da pensione di circa € 1.400,00 mensili, che costituisce la fonte di sostentamento dell'intero nucleo.

Entro tale contesto, il ricorso e la relazione prospettano la destinazione a beneficio dei creditori dell'importo di € 100,00 mensili, oltre che la liquidazione del cespite immobiliare,

Con decreto in data 31.7.2024 il giudice relatore ha rilevato che alla luce dello stato dell'immobile, del modestissimo reddito personale della ricorrente e dell'imminente scadenza del termine del suo contratto di lavoro sussisteva la necessità di adeguatamente dimostrare come avrebbe potuto essere destinato un qualsivoglia importo a pagamento dei creditori nell'arco di un triennio, potendosi ben dubitare della sostenibilità delle stesse spese di procedura.

Con deposito avvenuto in data 30.9.2024 il gestore della crisi ha dato atto che la ricorrente, scaduto il contratto a termine di cui si è detto, è disoccupata; si è riportato quanto al resto alla relazione.

Si osserva dunque, che sulla base dei fatti illustrati dalla stessa ricorrente e degli elementi confermati dal gestore della crisi, l'immobile di proprietà della sig.ra Asaro non può essere considerato commerciabile. E' del tutto priva di base logica la considerazione rinvenibile nella relazione dell'OCC circa la possibilità, da vagliare da parte del liquidatore in corso di procedura, di sostenere spese di messa in sicurezza prima della valorizzazione del bene: ogni elemento offerto converge nell'evidenziare come si tratti di un immobile a rischio di crollo totale che, in una situazione di altrettanto totale impossidenza del soggetto proprietario, non potrà essere oggetto di alcuna messa in sicurezza, ed è privo di valore commerciale sia oggi sia in chiave prospettica; ad esso non può essere attribuito valore alcuno. Il tema si colloca più ampiamente nel contesto delle considerazioni che debbono aggiungersi con riferimento al reddito della odierna ricorrente. Come detto, la stessa è disoccupata e, prima della breve parentesi di lavoro part time al 25% terminata a fine agosto 2024, era disoccupata dal 2017; anno a riguardo del quale è documentato solo un rapporto di lavoro durato un mese (doc. 5). Non si conoscono le ragioni di tale complessiva situazione; ma quali che siano, per quanto rileva ai fini della presente decisione, ciò che se ne trae è che la ricorrente non solo è oggi del tutto priva di patrimonio e di reddito, ma che nemmeno può ragionevolmente attendersi – sulla base di quanto è stato illustrato e documentato - che la stessa godrà di redditi futuri tali da consentire nell'arco di un triennio un qualche pagamento dei creditori concorsuali. Invero, non vi è nemmeno alcuna ragionevole prospettiva di poter sostenere le spese di procedura. Deve dunque constatarsi, sulla base di elementi oggettivi, come la persona sovraindebitata odierna ricorrente, non abbia alcuna utilità né presente né prospettica da offrire ai propri creditori.

La domanda formulata dalla ricorrente è dunque inammissibile.

Questo tribunale, condividendo una linea interpretativa diffusa nella giurisprudenza di merito, ha già avuto ragione di ritenere l'inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata in consimili fattispecie. Si richiama espressamente al riguardo quanto recentemente affermato nel decreto del Tribunale di Milano del 14.3.24 (est. Giani) laddove l'inammissibilità è stata ritenuta considerando l'esistenza di un principio di carattere generale, che si evince dallo stesso art. 268 co. 3 CCII, che è quello di efficienza ed economicità delle procedure concorsuali: esso, proprio quale

principio generale non può essere ritenuto operativo per il limitato scenario in cui sia il debitore a subire la richiesta di apertura della liquidazione controllata; ove quindi l'ordinamento, a parità di condizioni soggettive e oggettive, consenta al debitore di conseguire l'esdebitazione c.d. a costo zero (ossia l'esdebitazione dell'incapiente), dovrà essere considerato recessivo il restante rimedio pur previsto dal legislatore (ossia la liquidazione controllata) che determinerebbe solo un aggravio di spese, *in primis* quelle afferenti la nomina di un liquidatore, stante l'assenza di beni/crediti "da liquidare" anche in via prospettica, oltre che, come nella specie, quello del legale che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso (Cfr. in termini, Trib. Palermo 30.09.2022; Trib. Bologna 13.07.2023; Trib. Rimini 23.12.2022; Trib. Mantova 27.11.2022; Trib. Piacenza 20.06.2022). Non si reputa condivisibile la diversa prospettazione che, sull'assunto che la liquidazione controllata sia sovrapponibile alla liquidazione giudiziale, giunge ad affermare che nella liquidazione giudiziale l'insufficienza dell'attivo non preclude affatto l'apertura della procedura, ben potendo, una volta aperta, procedersi alla chiusura anticipata; tale disciplina trova fondamento nella diversa rilevanza che assume la "procedura maggiore" prevista per il debitore - imprenditore sopra soglia, atteso che ragioni ritenute prevalenti di interessi pubblicistico, tra le quali la repressione di (eventuali) condotte penalmente rilevanti, portano ragionevolmente a fondare il necessario avvio di tale procedimento liquidatorio concorsuale; per la liquidazione controllata la "risposta" dell'ordinamento e la rilevanza pubblicistica sono, invece, significativamente attenuate se sol si consideri che proprio il debitore ex art. 268 co. 3 CCII può paralizzare l'iniziativa del creditore, evitando appunto che si possa aprire la procedura. Né, si ribadisce, l'apertura della procedura liquidatoria costituirebbe l'unico strumento per perseguire il bene della vita del debitore-persona fisica – ossia la liberazione dai debiti potendo a tal fine presentare il debitore l'istanza ex art. 283 CCII ove ne sussistano i presupposti.

PQM

visti gli artt. 269 e 270 CCII,

dichiara inammissibile il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato da

Si comunichi.

Così deciso in Milano, il giorno 10 ottobre 2024.

Il presidente est.

dott.ssa Caterina Macchi